

.....
Via
16010 Pedemonte di Serra Riccò
(GE)

Oggetto: Accesso di consigliere comunale agli elaborati e ai verbali di concorso comunale.

Il Sig., consigliere comunale di minoranza, ha ricevuto il diniego dell'amministrazione comunale di accedere (mediante estrazione di copia) agli elaborati scritti e ai verbali di valutazione dei colloqui dei partecipanti ad un concorso per operaio in quanto:

- a il diritto di accesso agli elaborati delle prove è riservato ai concorrenti stessi che vi hanno un interesse diretto a tutela dei loro diritti;
- b la commissione giudicatrice dei concorsi pubblici dispone di una discrezionalità tecnica assoluta nella valutazione, non sindacabile né riesaminabile nemmeno dal giudice amministrativo.

Sulla legittimità del diniego viene chiesto il parere di questa Commissione.

Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il *"diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato"*.

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez.V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può

subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconoscitogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Se, dunque, il diritto riconosciuto al consigliere comunale dall'art. 43, comma 2, TUEL di avere ogni notizia ed informazione, e quindi di accedere ed estrarre copia dei documenti che quella notizia o informazione contiene, è preordinata all'espletamento del proprio mandato istituzionale, che si sostanzia nella possibilità di adottare qualunque iniziativa volta a garanzia e salvaguardia della regolarità correttezza ed efficacia nell'attività amministrativa istituzionale dell'ente, allora bisogna ritenere che, in presenza di una procedura concorsuale (nella fattispecie per l'assunzione di una unità lavorativa), l'attività propriamente definibile amministrativa imputabile all'ente locale si esaurisce nella predisposizione del bando di gara e nella successiva nomina dei membri della Commissione giudicatrice, ma non può estendersi anche agli atti e alle valutazioni proprie di quest'organo che assume veste giuridica distinta dall'ente comunale e dotato di autonoma potestà decisionale.

Ne deriva che gli atti tipici della procedura concorsuale e/o direttamente imputabili alla Commissione giudicatrice (verbali, valutazioni, elaborati dei candidati) esulano dall'attività istituzionale dell'ente locale e conseguentemente il consigliere comunale non può rivendicare quella ampia legittimazione all'accesso che gli riconosce il citato art. 43, TUEL.

.....
Via
16010 Pedemonte di Serra Riccò
(GE)

Oggetto: Accesso di consigliere comunale al sistema informatico del Comune.

Il Sig., consigliere comunale di minoranza, ha ricevuto il diniego dell'amministrazione comunale di accedere al sito Web cui lo stesso Comune è abbonato con la motivazione che "la password di accesso è strettamente personale e comunicata direttamente agli incaricati del servizio e non è possibile condividerla o comunicarla ad altri soggetti".

Sulla questione del diritto di accesso diretto del consigliere comunale al sistema informatico del Comune tramite utilizzazione di password questa Commissione ha già avuto modo di esprimere il proprio parere positivo (sedute del 03.02 e del 24.11.2009) per le argomentazioni che di seguito si riportano.

Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "*diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato*".

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire

la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Il ricorso a supporti magnetici o l'accesso diretto tramite utilizzo di apposita password al sistema informatico dell'Ente, ove operante, è uno strumento di accesso certamente consentito al consigliere comunale che favorirebbe la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa. Ovviamente il consigliere comunale rimane responsabile della segretezza della password di cui è stato messo a conoscenza a tali fini (art. 43, comma 2, TUEL).

.....
Via
73020 Cerfignano (LE)

Oggetto: Accesso di consigliere comunale al protocollo generale del Comune, al protocollo dell'ufficio del Sindaco e al registro di pubblicazione degli atti dell'Albo Pretorio.

Il Comune di Santa Cesarea Terme (LE) ha opposto il proprio diniego alla richiesta di un consigliere comunale di accesso al protocollo generale, a quello del Sindaco e al registro dell'Albo Pretorio in considerazione che "...un'istanza di accesso al protocollo, generalizzata e rivolta a conoscere l'intera corrispondenza in entrata ed uscita non può ritenersi ammissibile, tanto più che il protocollo contiene anche documenti riservati e che esso ha natura di atto interno; pertanto, al fine di rendere strumentale la richiesta in oggetto all'esercizio dei poteri di cui ella è titolare per il *munus publicum* rivestito, è necessario che Lei circoscriva detta richiesta agli atti del protocollo generale che rientrano nella sfera di interesse del consigliere richiedente e che sono utili per l'espletamento del suo mandato".

Questa Commissione ritiene che il diniego opposto dal Comune di Santa Cesarea Terme non abbia giuridico fondamento.

Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "*diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato*".

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio

giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Tale essendo il consolidato orientamento del giudice amministrativo e di questa Commissione, le motivazioni del diniego opposto alla istanza del consigliere comunale non sono (in generale e tanto più nella fattispecie) condivisibili né in punto di indeterminatezza dei documenti richiesti (in quanto la richiesta specifica di atti potrà avvenire eventualmente dopo che il protocollo sarà stato visionato dall'interessato), né in punto di proporzionalità e/o ragionevolezza (in quanto il consigliere comunale ha chiesto di accedervi periodicamente e, comunque, i due richiamati parametri riguardano le modalità e non il diritto di accesso), né in termini di segretezza (in quanto il protocollo non contiene il testo del documento che possa contenere dati sensibili di cui, peraltro, il consigliere che ne venga a conoscenza rimane responsabile ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUEL).

Consorzio Intercomunale dei Servizi
Socioassistenziali
Piazza Castello, 20
10073 CIRIE' (TO)

Oggetto: Diritto d'accesso dei consiglieri comunali.

Con e-mail del 28 ottobre 2009 codesto Consorzio ha chiesto di conoscere se, a parere di questa Commissione, i consiglieri dei comuni consorziati possano esercitare nei confronti del Consorzio stesso lo speciale diritto d'accesso previsto dall'art. 43, comma 2, del testo unico n. 267/2000.

Al riguardo la Commissione osserva che, ai sensi della citata disposizione, i consiglieri comunali e provinciali hanno il diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato *“dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti”*. Di conseguenza, poiché codesto Consorzio non ha alcun tipo di rapporto di dipendenza dai comuni che ad esso partecipano, i consiglieri comunali dei comuni consorziati non hanno – come tali – alcun particolare diritto d'accesso direttamente nei confronti del Consorzio. Peraltro, poiché negli organi del Consorzio i comuni hanno loro rappresentanti, che sono così titolari di un ufficio conferito dai rispettivi enti, si ritiene che i consiglieri di ciascun comune abbiano diritto di ottenere dai rispettivi rappresentanti in seno al Consorzio le notizie e le informazioni che questi ultimi avrebbero a loro volta diritto di ottenere dagli organi e dagli uffici del Consorzio.

Geom.
Via
85045 – POTENZA

Oggetto: Accesso agli atti della Provincia di Potenza.

Con e-mail del 16 novembre 2009 il Sig. ha comunicato:

- 1) che con determinazione dirigenziale n. 2581 del 2009 sono stati approvati la contabilità finale e il certificato di regolare del progetto VIE BLU – stralcio 2008;
- 2) che il 12 ottobre 2009 l'interessato ha inoltrato alla Provincia di Potenza richiesta d'accesso a vari atti di tale procedimento;
- 3) che il 13 novembre 2009 il dirigente competente gli ha comunicato che gli atti relativi a detto procedimento sarebbero stati resi accessibili solo dopo l'approvazione da parte degli organi competenti.

Sulla legittimità di tale differimento l'interessato ha chiesto il parere di questa Commissione.

Con parere del 12 gennaio 2010 la Commissione ha invitato il richiedente ad allegare i documenti 2) e 3), per meglio valutare la fondatezza della richiesta d'accesso.

Con nota pervenuta il 18 febbraio corrente il richiedente ha adempiuto all'invito, facendo presente che si tratta di documentazione necessaria per accertare e far valere un credito retributivo a lui spettante.

Visti i suddetti documenti la Commissione constata che l'accesso in questione è chiesto dall'interessato al fine di curare i propri interessi giuridici (art. 24, comma 7, della legge n. 241/90), ed in particolare al fine di far valere un credito di lavoro, e quindi un credito che per sua natura va soddisfatto nel più breve termine possibile. In tale situazione non si ravvisa alcun motivo per cui l'accesso debba essere differito alla data, del tutto incerta, in cui i documenti amministrativi in questione saranno approvati, dal momento che la circostanza che un documento amministrativo debba essere sottoposto ad approvazione non è ostativa all'accesso, salva restando ovviamente la potestà dell'autorità deputata all'approvazione di non dare poi corso, in tutto o in parte, all'atto contenuto nel documento stesso.

Si esprime pertanto il parere che la chiesta documentazione sia accessibile.

Unione Pedemontana Parmense
Viale Libertà, 3
43044 Collecchio (PR)

Oggetto: Accesso agli atti da parte dei consiglieri dell'Unione Pedemontana Parmense.

Con nota del 2 ottobre scorso codesta Unione, composta dai Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo, ha comunicato che da parte dei propri consiglieri, che godono – a norma di statuto – dei medesimi diritti previsti dal decreto legislativo n. 267/2000 per i consiglieri comunali, è stato chiesto di ottenere per e-mail copia di tutti gli atti degli organi dell'Unione, determine dirigenziali comprese; ed ha chiesto se, ad avviso di questa Commissione una richiesta siffatta, oltre tutto generica, configuri un caso di controllo generalizzato da ritenere vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/90.

Con parere del 15 dicembre 2009 la Commissione ha chiesto che le venisse trasmesso copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione.

Con nota del 7 gennaio 2010 l'Amministrazione ha inviato i documenti richiesti.

La Commissione, preso atto delle disposizioni dello statuto dell'Unione, osserva quanto segue:

a) l'Unione è stata istituita per la gestione associata di una pluralità di funzioni dei Comuni aderenti (art. 5);

b) tali funzioni sono quelle previste dallo statuto (art. 7), ed il relativo conferimento si perfeziona a conclusione dell'apposito procedimento stabilito dall'art. 8;

c) i consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione, ed hanno diritto di ottenere tutti i documenti, le notizie e le informazioni necessari per l'espletamento del proprio mandato.

Di conseguenza, deve ritenersi che i consiglieri abbiano diritto di ottenere tutti gli atti che rientrino nell'ambito delle funzioni conferite all'Unione. Né l'esercizio di tale diritto può costituire un forma di controllo generalizzato vietata dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/90; ciò in quanto tale disposizione non si applica ovviamente a quegli organi che abbiano anche funzioni di controllo generalizzato dell'attività della rispettiva Amministrazione.

Cons.
Via
35035 Mestrino (PD)

OGGETTO: Diritto di accesso dei consiglieri comunali e pubblicazione nell'albo pretorio delle delibere della Giunta Comunale.

Con nota del 16 luglio 2009, un consigliere comunale ha rappresentato che le deliberazioni della Giunta Comunale non vengono pubblicate ovvero vengono pubblicate mesi dopo la seduta dell'organo deliberante, segnalando, ad esempio, che nel mese di luglio 2009 non sarebbe stata data pubblicità alle delibere adottate a dicembre 2008 o agli inizi del 2009. Tanto esposto, ha chiesto di conoscere se la mancata pubblicazione delle delibere della giunta sia prevista dalle normative vigenti ovvero se sia una condotta illegittima, ritenendola in contrasto con l'ampio diritto all'informazione dei consiglieri comunali esercitato ex art 43 del TUEL in funzione del proprio mandato istituzionale.

Anzitutto, la Commissione osserva che nel vigente TUEL, approvato con d.lgs. n. 267/2000, manca una specifica disposizione che indichi i tempi entro cui eseguire la pubblicazione all'albo pretorio del Comune delle singole deliberazioni adottate dalla Giunta comunale. Di certo, invece, l'art. 124 T.U.E.L. prevede l'obbligo della pubblicazione all'albo pretorio delle delibere degli organi di governo del Comune e della Provincia, quali tra l'altro la Giunta Comunale.

Ciò premesso, la pubblicazione in albo pretorio delle deliberazioni adottate dalla giunta comunale – oltre a garantire conoscenza legale all'atto ai fini della decorrenza del termine di impugnazione della delibera (ex art 21 co. 1 legge TAR) e a condizionarne l'efficacia (diventando la delibera esecutiva, di regola, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ad eccezione dei casi delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, ex art 134 co. 3 e 4 TUEL) – adempie alla duplice preminente finalità:

1) di consentire ai consiglieri comunali di esercitare ai sensi dell'art 42 TUEL, l'attività di "indirizzo e controllo politico-amministrativo" del governo dell'ente, tanto che l'art. 125 del T.U.E.L. citato dispone: "contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle norme stabilite dallo statuto o dal regolamento";

2) di attuare la speciale disposizione di cui all'art 43 del TUEL che riconosce, senza alcuna limitazione, ai consiglieri comunali il diritto di accesso a tutti gli atti comunali che possono essere utili all'espletamento del loro mandato, soprattutto quando la pubblicazione delle delibere abbia carattere permanente, salvo l'obbligo della pubblica amministrazione di consentirne l'acquisizione di copia, qualora le modalità di pubblicazione, quando abbiano carattere limitato nel tempo, non consentano di estrarre copia dei documenti.

In tale quadro normativo, la reiterata mancata pubblicazione delle delibere nell'albo pretorio da parte dell'organo comunale non solo è immotivata, atteso il notevole tempo trascorso dalla loro adozione e le facilità divulgative offerte dall'utilizzo dei siti informatici (si pensi all'albo pretorio elettronico, istituito dal 1.1.2010 dall'art 32 della Legge n. 69/2009), ma soprattutto pregiudica fortemente la realizzazione del diritto all'informazione dei consiglieri comunali ex art 43 TUEL, rischiando di svilire il

ruolo e le funzioni di questi ultimi, con potenziali riverberi sul piano della responsabilità politica e di quella giuridico-amministrativa degli amministratori locali.

Cons.
.....@alice.it

OGGETTO: Accesso al registro di protocollo da parte di un consigliere comunale

Un consigliere comunale ha riferito a questa Commissione di aver chiesto al Segretario comunale il rilascio di copia mensile del registro di protocollo del Comune, ritenendo tale documento necessario per lo svolgimento del proprio mandato, e di avere ricevuto un diniego alla consultazione e all'acquisizione di copia ostandovi, a dire dell'ente civico, motivi di "privacy". Sulla questione viene chiesto il parere di questa Commissione.

E' indubbio che l'attuale richiedente possa accedere al registro di protocollo, tenuto conto che ai sensi dell'art 43 d.lgs. n. 267/2000 i consiglieri comunali hanno *un diritto pieno e non comprimibile* ad ottenere dagli uffici comunali tutte le informazioni d'utilità all'espletamento del mandato che è quello di controllare l'attività degli organi istituzionali del Comune.

La giurisprudenza amministrativa ha precisato che al consigliere comunale e provinciale non possono essere opposte esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, essendo i consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge (cfr. C.d.S. n. 5879/2005; C.d.S., Sez. V, 4.5.2004 n. 2716; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 30.11.2004 n. 1782).

Né può essere opposto altro tipo di diniego, salvi i casi in cui l'accesso sia piegato ad esigenze meramente personali, al perseguimento di finalità emulative o che comunque aggravino eccessivamente, al di là dei limiti di proporzionalità e ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione (C.d.S., Sez. V, sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Pertanto, la Commissione ritiene, in linea con la ricordata giurisprudenza amministrativa, che siano illegittime le ragioni di diniego opposte dal Comune alla richiesta formulata dal consigliere comunale di accedere al registro protocollo.